



Avv. Rag. Eugenio Testoni
Avv. Stefano Legnani
Avv. Paolo Casati
Dott. Alessandro Bondesan
Dott. Giovanni Peluso

Studio Legale Tributario
Avvocato Rag. Eugenio Testoni
Via Giovio 16 22100 Como
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

Circolare Informativa per i Clienti

14.2017
Settembre

Comunicazione dati fatture primo semestre 2017 (nuovo Spesometro)

Sommario

PREMESSA	2
SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO	2
OPERAZIONI SOGGETTE A COMUNICAZIONE	3
COME EFFETTUARE L'ADEMPIMENTO	6

Circolare Informativa per i Clienti

1. PREMESSA

L'art. 4 del D.L. n. 193/2016 ha introdotto la nuova comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nonché note di variazione (c.d. Spesometro).

Tale nuovo Spesometro prevede che i soggetti passivi IVA dal 2017 dovranno trasmettere telematicamente, secondo le nuove scadenze, i dati di tutte le fatture emesse nonché di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, ivi incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Non sono oggetto di comunicazione le ricevute fiscali e gli scontrini fiscali.

I dati, inviati in **forma analitica (non è più possibile la comunicazione in forma aggregata)** secondo le istruzioni e le modalità di invio approvate dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017, n. 58793 (e circ. n. 1/E/2017 e ris. n. 87/E/2017) dovranno contenere in sintesi:

- I dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- La data e il numero della fattura;
- La base imponibile;
- L'aliquota applicata;
- L'imposta;
- La tipologia dell'operazione ai fini IVA (ad es.: esclusa IVA, non imponibile, ecc.).

Il Decreto Milleproroghe (D.L. 30 dicembre 2016, n. 244) ha stabilito la proroga dell'invio del nuovo Spesometro solo con riferimento all'**anno d'imposta 2017**, prevedendo una scadenza semestrale (a regime, dal 2018, l'adempimento sarà trimestrale).

Scadenze 2017

1° semestre → 28 settembre 2017 (come da Comunicato stampa 1 settembre 2017, n. 147)

2° semestre → Entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo (28 febbraio 2018)

2. SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO

Sono tenuti alla comunicazione del nuovo Spesometro **tutti i soggetti passivi IVA, fatta eccezione per:**

- I soggetti che si avvalgono del regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014 e dei c.d. "contribuenti minimi" di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011;
- I produttori agricoli in regime di esonero di cui all'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 / 1972 situati nelle zone montane di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 601/1973;
- I contribuenti che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 (ovvero l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, sempre del D.Lgs. n. 127/2015);
- Amministrazioni pubbliche e amministrazioni autonome.

Come chiarito dalla circ. n. 1/E/2017, i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla legge n. 398/1991 sono obbligati a trasmettere i dati delle fatture emesse mentre non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute poiché per queste ultime sono esonerati dall'obbligo della registrazione.



Avv. Rag. Eugenio Testoni
Avv. Stefano Legnani
Avv. Paolo Casati
Dott. Alessandro Bondesan
Dott. Giovanni Peluso

Studio Legale Tributario
Avvocato Rag. Eugenio Testoni
Via Giovio 16 22100 Como
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

Circolare Informativa per i Clienti

3. OPERAZIONI SOGGETTE A COMUNICAZIONE

Devono essere riportati i dati di tutte le fatture emesse nonché di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, ivi incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. Invece:

- Non devono essere comunicate le fatture elettroniche, sia emesse sia ricevute, che sono transitate tramite il Sistema di Interscambio. Nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il contribuente potrà limitarsi ad inviare i dati delle altre fatture ovvero, ove fosse per lui più agevole, potrà inviare comunque i dati relativi a tutte le fatture, comprese quelle elettroniche;
- Allo stesso modo non vanno comunicati i dati contenuti in documenti diversi dalle fatture (come ad esempio i dati delle "Schede carburante").

In sede di Telefisco 2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che dal 1° gennaio 2017, in forza della nuova formulazione dell'art. 21 del D.L. n. 78/2010, nessun obbligo di trasmissione è più previsto per le operazioni attive e passive che non devono essere documentate da fattura, qualunque ne sia l'importo (fino all'anno d'imposta 2016 era previsto l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura se di importo non inferiore a 3.600 euro, IVA compresa). Ad oggi non è dato sapere se siano escluse dalla comunicazione le fatture comunque emesse dagli operatori (di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972) su richiesta dei clienti.

Con riferimento alle fatture emesse, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, dovrà essere specificata la "natura" dell'operazione ai fini IVA, inserendo nel campo dedicato la corretta codifica relativa alle diverse tipologie di operazioni come indicate nella tabella seguente:

Tipologia di operazione	Sigla da indicare nel campo "natura"
Operazioni escluse	N1 – Escluse ex art. 15
Operazioni non soggette	N2 – Non soggette
Operazioni non imponibili	N3 – Non imponibile
Operazioni esenti	N4 – Esente
Operazioni soggette a regime del margine/IVA non esposta in fattura	N5 – Regime del margine / IVA non esposta in fattura
Operazioni soggette a inversione contabile / reverse charge	N6 – Inversione contabile (<i>reverse charge</i>)
Operazioni soggette a modalità speciali di determinazione / assolvimento dell'IVA	N7 – IVA assolta in altro Stato UE

Con riferimento alle informazioni da comunicare, sia la circ. n. 1/E/2017 sia la successiva ris. n. 87/E/2017 sono intervenute fornendo degli importanti chiarimenti per gli operatori, riassunti nella tabella che segue:

Principali chiarimenti contenuti nella Circ. n. 1/E/2017

Numero documento Con riferimento alle fatture emesse il campo "numero" va sempre valorizzato, riportando nello stesso esattamente il valore presente nel documento. Invece, per le fatture ricevute il nu-



Avv. Rag. Eugenio Testoni
Avv. Stefano Legnani
Avv. Paolo Casati
Dott. Alessandro Bondesan
Dott. Giovanni Peluso

Studio Legale Tributario
Avvocato Rag. Eugenio Testoni
Via Giovio 16 22100 Como
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

Circolare Informativa per i Clienti

- mero riportato nelle stesse non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti. Conseguentemente, se il contribuente non ha tale dato a disposizione deve valorizzare il campo “numero” con il valore “0”.
- Campi “detraibile” e “deducibile”** Si tratta di una indicazione facoltativa, riferita alla eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all’acquirente o committente persona fisica che non opera nell’esercizio di impresa, arte o professione; la compilazione di uno dei due campi esclude la compilazione dell’altro.
- Campi “stabile organizzazione” e “rappresentante fiscale”** I dati relativi alla stabile organizzazione o al rappresentante fiscale vanno inseriti solo se presenti (quindi riportati in fattura); in questo caso per la stabile organizzazione vanno compilati i campi Indirizzo, CAP, Comune e Nazione, mentre per il rappresentante fiscale i campi IdPaese e IdCodice.
- Bollette di importazione** Se nella bolletta doganale non sono presenti i dati del cedente vanno indicati i dati dell’Ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta.
- Documento riepilogativo** Ancorché l’art. 6, commi 1 e 6, del D.P.R. n. 695/1996 consenta di registrare attraverso un unico documento riepilogativo le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300,00 euro, anche per queste fatture la comunicazione deve essere **analitica** e relativa quindi ai dati di ogni singola fattura.

Principali chiarimenti contenuti nella ris. n. 87/E/2017

- Invio comunicazione per “competenza”** La comunicazione dei dati riferiti alle “fatture emesse” deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento.
- Fatture emesse da autotrasportatori** Con riferimento agli autotrasportatori, che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati di tali fatture farà riferimento alla data di registrazione.
- Bollette doganali** I campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore sono obbligatori. Inoltre, se l’elemento informativo “Identificativo Paese” viene valorizzato con un codice Paese extraUe, il sistema non effettua controlli sul valore riportato nell’elemento informativo “Identificativo Fiscale” che, quindi, può essere valorizzato liberamente. Per effetto dell’art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, le informazioni che identificano il cedente / prestatore extraUe (compreso il Paese di riferimento) dovranno essere registrati.
- Esclusivamente in relazione alle comunicazioni del periodo d’imposta 2017, è peraltro possibile valorizzare, all’interno della sezione <CedentePrestatoreDTR> l’elemento informativo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la stringa “OO” e l’elemento <IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con una sequenza di undici “9”.



Avv. Rag. Eugenio Testoni
Avv. Stefano Legnani
Avv. Paolo Casati
Dott. Alessandro Bondesan
Dott. Giovanni Peluso

Studio Legale Tributario
Avvocato Rag. Eugenio Testoni
Via Giovio 16 22100 Como
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

Circolare Informativa per i Clienti

- Fatture cointestate** In caso di fattura emessa nei confronti di un cessionario / committente non soggetto passivo (B2C), per compilare la sezione “Identificativi Fiscali” devono essere riportati i dati di uno solo dei soggetti.
- Tipo documento** Se lo stesso documento fattura presenta dati riferiti sia a cessioni di beni sia a prestazioni di servizi, ai fini dell’elemento “Tipo Documento” si deve adottare un criterio di “prevalenza” (importi delle cessioni e delle prestazioni).

Si forniscono di seguito risposte ad alcune frequenti domande:

Domanda	Risposta
<p>Procediamo alla registrazione della fattura extra CEE con bolla doganale come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">□ Registriamo la bolla doganale nei registri IVA come fornitore generico,□ Registriamo quindi la relativa fatture in prima nota. <p>È corretto? In considerazione delle informazioni richieste per la compilazione dello Spesometro 2017, come dobbiamo procedere in futuro alla registrazione di tale fattispecie?</p> <p>Il chiarimento riguarda lo Spesometro dei professionisti tenuti all’invio delle fatture al sistema tessera sanitaria (medici, veterinari). Fino all’anno scorso le fatture oggetto di invio al sistema tessera sanitaria erano escluse dallo Spesometro (per evitare inutili duplicazioni). Si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none">□ L’esclusione opera anche per lo Spesometro 2017? (L’esclusione è ancora più necessaria vista l’impossibilità da quest’anno di inviare i documenti riepilogativi tramite i quali si registrano in contabilità le fatture di importi minimi);□ Perché l’esclusione operi è necessario inviare al sistema tessera sanitaria le fatture entro la scadenza prevista per lo Spesometro (quindi primo semestre entro il 18 settembre 2017) o è sufficiente inviarle entro la naturale scadenza del 31 gennaio 2018?	<p>Tecnicamente la registrazione effettuata non risulta corretta in considerazione del fatto che il comma 2 dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che dalla registrazione della bolletta doganale si devono evincere i dati del cedente che in questo caso, invece, sono generici. Quindi, per le registrazioni successive all’anno d’imposta 2017 si dovranno seguire le regole di registrazione dettate dal citato art. 25 del D.P.R. n. 633/1972. Si ricorda, inoltre, che la ris. n. 87/E/2017 ha previsto la facoltà, per il solo anno d’imposta 2017, di indicare dei codici generici al fine di consentire l’invio dello Spesometro 2017.</p> <p>A oggi, sia la disposizione normativa che i documenti di prassi ministeriale pubblicati (circ. n. 1/E/2017 e ris. n. 87/E/2017) non prevedono l’esclusione dallo Spesometro 2017 delle fatture oggetto di invio al sistema tessera sanitaria. Conseguentemente tali informazioni rientrano tra quelle da comunicare. Si auspica, sul punto, un ripensamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.</p>

Circolare Informativa per i Clienti

Le ricevute (no fatture) relative a operazioni di commercio elettronico indiretto (c.d. vendite a distanza) intra o extra Ue vanno indicate nello Spesometro 2017?

In presenza di adesione al MOSS (soggetto che pone in essere operazioni di commercio elettronico diretto nei confronti di privati di altri Paesi della UE) scatta l'obbligo di comunicazione dello Spesometro 2017?

Si devono comunicare le fatture relative a prestazioni di servizi c.d. generiche di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 emesse nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in altri Paesi della UE, ancorché siano stati presentati gli elenchi INTRASTAT servizi?

Nel caso in cui nelle fatture emesse nei confronti di soggetti passivi d'imposta extra-UE non sia presente né il numero di partita IVA né numero equivalente lo Spesometro viene bloccato in quanto dato obbligatorio. Come comportarsi?

La trasmissione dello Spesometro 2017 attiene unicamente la comunicazione delle fatture e bollette doganali (nonché eventuali note di variazione). Ne consegue che le ricevute fiscali, indipendentemente dall'importo, non andranno comunicate.

L'obbligo di comunicazione dello Spesometro 2017 in tal caso scatta solo nel caso in cui il contribuente residente in Italia abbia aderito al MOSS (regime del Mini One Stop Shop) in Italia e, pur essendo esonerato, emetta la fattura riportando l'aliquota e l'imposta dello Stato comunitario nel quale si trova il consumatore finale. La circ. n. 1/E/2017 ha chiarito che, solo in questo caso, il contribuente compila con il valore "0" il campo "Aliquota" e quello "Imposta" e riporta nel campo "Natura" il valore "N7" (IVA assolta in altro Stato UE).

La risposta è affermativa. Infatti, rispetto al "vecchio" Spesometro sono da comunicare anche le fatture relative a servizi di cui all'art. 7-ter del DPR. n. 633/1972 effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA della UE, ancorché siano stati presentati gli elenchi INTRASTAT. Ovviamente, sono da comunicare anche le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 effettuate nei confronti di soggetti passivi extra-UE.

A oggi l'Amministrazione finanziaria non ha chiarito tale questione. Sembra ragionevole ritenere che al fine di evitare il blocco di trasmissione il campo relativo a tali informazioni vada compilato con una sequenza di 11 numeri da 1 a 9, tutto ciò allo scopo di non bloccare l'invio dello Spesometro.

4. COME EFFETTUARE L'ADEMPIMENTO

Il nostro Studio procederà alla trasmissione della Comunicazione per conto dei Clienti ai quali forniamo il servizio di gestione della contabilità.

I clienti ai quali NON forniamo il servizio di gestione della contabilità possono scegliere se:

- A. **Fare avere allo Studio il file conforme** che verrà da noi controllato e trasmesso telematicamente; *oppure*
- B. **Chiedere al nostro Studio il modello di file Excel** che dovranno **compilare e farci avere entro il giorno venerdì 22 settembre 2017** perché possiamo procedere alla predisposizione della Comunicazione e alla sua trasmissione.

Siamo come sempre a disposizione per maggiori informazioni o chiarimenti.